



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CARMIGNANO DI BRENTA

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto di regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti, le prerogative e i doveri dei consiglieri comunali, in conformità con le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dal DLGS 267 del 18 agosto 2000 e dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

CAPO II – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E VICE PRESIDENTE

Art. 2 – Presidenza del consiglio comunale

1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal sindaco secondo quanto disposto dalla legge vigente, la presidenza del consiglio spetta al consigliere anziano, fino all'elezione del presidente e del vicepresidente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente. Spetta al vicepresidente del consiglio comunale la presidenza dell'assemblea in caso di revoca del presidente, fino all'elezione del nuovo presidente.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; decade comunque quando dovesse essere sospeso dalla funzione di Consigliere comunale. In caso di revoca, decadenza, dimissioni volontarie o decesso del Presidente del Consiglio comunale, egli dev'essere sostituito, nella prima seduta utile, che a tal fine sarà convocata dal Consigliere anziano.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa dei diritti e delle prerogative del Consiglio Comunale, garantendo l'esercizio effettivo delle sue funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente regolamento.
5. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio e alle commissioni nonché sulle principali questioni inerenti l'Amministrazione Comunale.
6. Il Presidente rappresenta il consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni. A tal fine, ha facoltà di intervenire nella discussione in qualsiasi momento per mantenere l'ordine della seduta, può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale. Il Presidente del Consiglio cura la verifica dei tempi degli interventi in aula.
7. Il Presidente del Consiglio esercita inoltre le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie, nonché dal presente regolamento.
8. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti, atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i responsabili dei servizi per ottenere chiarimenti ed informazioni. Ha facoltà di invitare in consiglio comunale per audizione persone estranee, qualora venga dallo stesso ritenuto utile.



CAPO III – SEGRETARIO COMUNALE

Art. 3 – Segretario comunale

1. Il segretario comunale – o il vicesegretario – svolge le funzioni di segretario della seduta del consiglio, svolge l'attività di verbalizzazione, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza dando anche informazioni e chiarimenti sugli argomenti in discussione allorché sia richiesto dai consiglieri.

2. Nel corso della seduta il segretario comunale o chi ne fa le veci coadiuva il presidente ai fini del regolare svolgimento di essa.

CAPO IV – SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 4 – Giunta comunale

1. Dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente, il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta Comunale, indicando gli incarichi di rispettiva pertinenza. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta inoltre al Consiglio, nei termini previsti dallo statuto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. In caso di modifica della composizione della Giunta Comunale, il Sindaco ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale, secondo le vigenti disposizioni di legge e statutarie.

Art. 5 – Assessori

1. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio, prendendo posto in aula a fianco del Sindaco.

2. Essi non concorrono alla formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo, nel caso non siano consiglieri comunali; hanno facoltà di esprimere pareri per singoli referati o per delega in ordine agli argomenti, agli emendamenti, alle mozioni ed agli ordini del giorno in discussione, qualora autorizzati dal Presidente del Consiglio, prima delle dichiarazioni di voto. I loro interventi potranno avere la durata massima di quindici minuti.

Art. 6– Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio in ogni caso nel termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni convoca il consiglio per il conseguente dibattito.

Art. 7 – Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

1. La mozione di sfiducia proposta nei confronti del Sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, ed inviata dai consiglieri proponenti al presidente del consiglio.

2. Il presidente ne informa il sindaco e la trasmette al segretario comunale che ne cura l'immediato deposito nelle forme e nei termini prescritti dalla legge.

3. La mozione di sfiducia è sottoposta al consiglio ed approvata nelle forme e nei termini indicati dalla legge. Non ne è consentita la votazione per parti separate.

CAPO V – GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 – Organizzazione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.



3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri. E' tuttavia possibile costituire un gruppo consiliare anche con un solo consigliere qualora questi assuma la denominazione di un gruppo rappresentato in Parlamento o nel Consiglio regionale del Veneto.
4. Nel caso in cui una lista presentata alla elezione abbia avuto eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
5. Può essere costituito il gruppo misto, composto da consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi.
6. I gruppi consiliari devono comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio capigruppo almeno 3 giorni prima della prima seduta del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio le variazioni della persona del capigruppo durante il corso del mandato. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capigruppo il consigliere candidato Sindaco, o in assenza di questo, il consigliere che ha raggiunto la cifra individuale di voti più alta o, in caso di parità, il più anziano di età. Ai capigruppo così determinati, deve essere effettuata la comunicazione degli atti deliberativi, come dispone la legge.
7. Il presidente informa il consiglio delle comunicazioni pervenute in ordine alla nomina dei capigruppo, alle variazioni della composizione dei gruppi e alle modificazioni del numero dei gruppi costituiti.

Art. 9 – Conferenza dei capigruppo consiliari

1. La conferenza dei capigruppo, costituita dai capigruppo consiliari o loro delegati, si riunisce sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, con l'assistenza di un dipendente del Comune. Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il Vice Presidente.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio, anche nel corso delle sedute consiliari, per questioni attinenti la programmazione e lo svolgimento dei lavori del consiglio. La convocazione della conferenza avviene anche su richiesta del Sindaco, per il tramite del Presidente del Consiglio.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata almeno 5 giorni prima della riunione.
4. Il sindaco viene preventivamente informato dal presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare senza diritto di voto anche per delega conferita ad un assessore.
5. E' altresì facoltà della conferenza dei capigruppo contingentare in casi straordinari i tempi riservati ai gruppi consiliari in ordine agli interventi dei singoli consiglieri; sulle deroghe ai tempi degli interventi; sull'accorpamento delle proposte, degli emendamenti e degli ordini del giorno laddove abbiano un contenuto omogeneo; sulla proposizione al consiglio di mutamenti del programma dei lavori illustrati dal presidente al consiglio.
6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto sommario verbale a cura di un dipendente comunale.

CAPO VI – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

Art. 10 – Commissioni consiliari permanenti, speciali e di controllo.

1. Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni mandato amministrativo istituisce proprie commissioni consiliari permanenti la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti dal presente regolamento. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può modificare il numero dei componenti e l'articolazione delle competenze delle commissioni consiliari.

2. Spettano alle commissioni consiliari permanenti nella loro autonomia operativa funzioni di indirizzo, istruttorie, consultive, propositive e conoscitive sugli argomenti che vengono assegnati alle medesime, in ragione della specifica competenza, dal consiglio comunale.

Art. 11 – Composizione delle commissioni consiliari permanenti



1. Le commissioni consiliari permanenti sono composte, con criterio proporzionale garantendo la presenza di almeno un consigliere per gruppo consiliare, da consiglieri comunali nominati con delibera del consiglio comunale, su designazione dei rispettivi capigruppo.
2. Le proposte di modifica della composizione delle commissioni sono presentate al presidente del consiglio da parte del capigruppo consiliare e sottoscritte per accettazione dai consiglieri interessati.
3. Nel caso si costituiscano nuovi gruppi, le commissioni saranno integrate con provvedimento del presidente del consiglio comunale, previa segnalazione dei relativi capigruppo.
4. Le modifiche alla composizione delle commissioni sono comunicate dal presidente del consiglio nella prima seduta utile.

Art. 12 – Funzionamento delle commissioni

1. Ciascuna commissione è presieduta da un presidente nominato dal Presidente del consiglio.
2. Il Presidente presiede ed assicura il buon andamento dei lavori della commissione, mantiene i contatti con il presidente del consiglio, provvede alla sua convocazione anche su richiesta di un numero di commissari che rappresentino almeno 1/5 dei voti complessivi e predispone il relativo ordine del giorno.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente la seduta è presieduta dal consigliere anziano della commissione.
4. Le commissioni sono convocate dal proprio presidente, che a tal fine può conferire delega di firma al segretario delle stesse, con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Tale avviso dovrà essere recapitato a ciascun commissario almeno cinque giorni prima della seduta, attraverso la posta elettronica certificata assegnata a ogni consigliere comunale.
5. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti della commissione consiliare. Ciascun componente, in caso di assenza forzata, può delegare in sostituzione, mediante comunicazione al presidente della commissione o al segretario della commissione, altro consigliere comunale, il quale concorre a rendere valida la seduta agli effetti del numero legale.
6. Ogni commissione si avvale di un dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario della commissione redige i verbali sintetici delle sedute. I verbali, sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione, vengono trasmessi in copia al presidente del consiglio, ai capigruppo consiliari e al sindaco.
7. Gli Assessori competenti per delega, qualora non facciano parte della commissione consiliare, devono intervenire alle riunioni, per fornire ogni informazione necessaria all'istruttoria e per il parere di competenza.
8. Le sedute delle commissioni sono riservate.

Art. 13 – Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente

1. Il presidente dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il presidente può essere revocato dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole dei componenti rappresentanti la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
3. In caso di cessazione dalla carica del presidente di una commissione, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla nomina del nuovo presidente della commissione.

Art. 14 – Diritto di partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari

1. Ogni consigliere può partecipare alle sedute di commissione cui non appartiene, chiedere la parola, fare proposte, senza diritto di voto.

Art. 15 – Commissioni speciali d'indagine o di controllo



1. Le commissioni speciali d'indagine possono essere istituite – con specifico provvedimento consiliare adottato a maggioranza assoluta dei componenti, in seduta pubblica, con voto segreto – al fine di svolgere indagini conoscitive e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione.
2. Le commissioni di controllo possono essere costituite, con le modalità previste dal precedente comma, per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali qualora ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Tali commissioni sono composte da un membro per gruppo consiliare; in caso di votazione, si utilizza la modalità del voto plurimo. La presidenza di tali commissioni viene affidata ad un esponente della minoranza.
4. Nelle commissioni suddette deve essere redatto il verbale della discussione.

TITOLO II – DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - INIZIATIVA E POTERI DI CONTROLLO

Art. 16 – Facoltà di richiedere la convocazione del consiglio comunale

1. La richiesta di convocazione del consiglio, sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati ovvero dal Sindaco, è indirizzata al Presidente del Consiglio e comprende l'indicazione specifica ed esauriente degli argomenti da inserire nel programma dei lavori.
2. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale.

Art. 17 – Dichiarazione di apertura di seduta

1. In apertura di seduta il Sindaco o il Presidente del Consiglio può chiedere la parola per fare brevi dichiarazioni su fatti di particolare importanza ed attualità non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti, o per svolgere cerimonie di premiazione o consegna di attestati, benemerenze, premi.
2. Dopo l'appello il Presidente del Consiglio comunale provvede alla nomina di due scrutatori che lo assistano nelle procedure di votazione

CAPO II – INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art. 18 – Facoltà di presentare interrogazioni e mozioni

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni su argomenti che riguardino l'attività del Comune e degli amministratori o che riguardano la vita culturale, sociale e civile della comunità ed i rapporti con le altre istituzioni.
2. Le mozioni possono anche riguardare fatti di particolare rilevanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
3. Le interrogazioni e le mozioni sono redatte in forma scritta e depositate al protocollo generale del Comune che rilascia regolare ricevuta.
4. Ogni consigliere può sottoscrivere interrogazioni o mozioni presentate da altri, ma come interrogante o proponente è considerato ad ogni effetto il primo firmatario; questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la trattazione l'interrogazione o la mozione non viene discussa.

Art. 19 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al sindaco e/o all'assessore, per conoscere: – la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per



essere adottati provvedimenti in proposito; – i motivi della condotta della Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento del programma amministrativo.

2. Le interrogazioni, a risposta scritta o a risposta orale, devono essere sempre protocollate.

3. All'interrogazione viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, entro trenta giorni dalla presentazione. Nel caso in cui l'interrogazione venga richiesta a risposta orale, questa verrà iscritta nella prima seduta consiliare prestabilita, se inoltrata entro l'invio del relativo ordine del giorno, altrimenti verrà discussa nella prima seduta consiliare immediatamente successiva. Nell'ordine del giorno di ciascuna seduta consiliare saranno inserite interrogazioni nel numero massimo di due per ogni gruppo consiliare.

4. Il consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione orale iscritta all'ordine del giorno per non più di quattro minuti. Lo stesso tempo è riservato alla risposta.

5. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di due minuti. Alla replica del Consigliere Comunale interrogante può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia per un tempo massimo di due minuti.

5. Le interrogazioni sono elencate in calce all'ordine del giorno della seduta consiliare utile. Esse vengono esaminate nell'ordine in cui sono presentate, salvo che non riguardino identici argomenti, nel qual caso possono essere svolte congiuntamente. In merito decide il Presidente del Consiglio. Qualora l'interrogante non si trovi presente in aula al momento della lettura della sua interrogazione, la stessa è considerata decaduta.

Art. 20 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione riguardante una materia di competenza del Consiglio, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti e organismi ai quali lo stesso partecipa. Ogni consigliere può presentare mozioni di indirizzo.

2. Le mozioni sono presentate per iscritto e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte. Le mozioni vengono illustrate durante la seduta del Consiglio Comunale da uno dei consiglieri proponenti nel tempo massimo di quattro minuti. Successivamente, viene aperto il dibattito, al termine del quale il testo della mozione viene sottoposto alla votazione del Consiglio Comunale.

3. La mozione viene iscritta nell'ordine del giorno consiliare secondo la data di presentazione e discussa entro la seduta successiva, con le modalità di cui all'art. 19, comma 3, del presente Regolamento.

4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione per non più di due minuti e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

5. Qualora siano state presentate interrogazioni su questioni e oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interroganti è concesso, per due minuti, illustrare la loro interrogazione subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato le loro proposte.

6. Se i proponenti, pur preavvertiti, non si trovino presenti quando siano poste in discussione le mozioni, queste s'intendono ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

CAPO III – OBBLIGHI

Art. 21 – Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere è tenuto a partecipare alle attività del consiglio.

2. Le assenze dalle sedute consiliari vanno comunicate dal consigliere o dal capogruppo al Presidente del Consiglio.

Art. 22 – Segreto



1. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 23 – Astensione

1. Il consigliere, il Sindaco e l'assessore devono astenersi dal prendere parte alla discussione e, il consigliere e il Sindaco, alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Con riferimento ai piani urbanistici, l'obbligo di astensione, comunque, sussiste solo in relazione alla votazione delle singole tavole e non concerne la votazione dell'atto nella sua complessità.

2. Il consigliere che si allontani dalla sala delle adunanze a causa di tale incompatibilità informa il segretario comunale, che ne dà atto a verbale.

CAPO IV – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL MANDATO EFFETTIVO

Art. 24 – Dimissioni dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Presidente del Consiglio ed acquisite al protocollo generale.

2. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni dalla loro presentazione, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, previo accertamento, in capo ai consiglieri subentranti, dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

Art. 25 – Sospensione, rimozione

1. I consiglieri sospesi o rimossi dalla carica, in base a provvedimento adottato ai sensi di legge, sono sospesi o cessano dalla carica dalla data di notifica dello stesso, fatte salve le disposizioni di legge. Il Consiglio ne prende atto e adotta i provvedimenti conseguenti, su proposta del Presidente, nella prima seduta utile.

2. In particolare, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione dalla carica di un consigliere, il Consiglio delibera la supplenza per l'esercizio delle relative funzioni ai sensi di legge.

3. Il consigliere comunale sospeso dalla carica, per il tempo di tale sospensione, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti al mandato, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Art. 26 – Decadenza

1. Nei casi di decadenza stabiliti dallo statuto per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, è garantito il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Art. 27 – Esercizio di incarichi dopo la cessazione del mandato

1. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio nei casi previsti dalla legge, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori, salvo che il decreto di nomina del commissario non preveda esplicitamente il contrario.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 – Programmazione dei lavori



1. Il Presidente del Consiglio organizza l'attività del consiglio comunale programmandone i lavori in collaborazione con la conferenza dei capigruppo, sentito il Sindaco.
2. Il programma è predisposto tenendo conto delle priorità indicate dal Sindaco e dell'Amministrazione Comunale.
3. Sulla base del programma divenuto definitivo, il Presidente del Consiglio, formula l'ordine del giorno, contenente gli argomenti in trattazione.
4. Il Presidente del Consiglio può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza e imprevedibilità, di inserire nell'ordine del giorno argomenti anche non compresi nel programma.

Art. 29 – Ordine del giorno dei lavori

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Carmignano di Brenta contestualmente trasmesso ai consiglieri ed agli assessori per mezzo della pec istituzionale assegnata a ogni consigliere e assessore in allegato all'avviso di convocazione.

CAPO II – SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 30 – Sede e settori dell'aula riservati

1. Le adunanze del consiglio si tengono nella sala di Palazzo Facchetti Corniani – Negri nell'ala Ovest in cui sono riservati gli spazi per i consiglieri, il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli assessori, il pubblico e gli organi di informazione.
2. Nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell'aula riservata al consiglio. Oltre al segretario comunale o suo sostituto e al personale di servizio, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa la presenza di funzionari o consulenti anche per illustrare proposte di provvedimenti, regolamenti e progetti.
3. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire, per motivate ragioni, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sala di Palazzo Facchetti – Negri ala Ovest.

Art. 31 – Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. La pubblicità è garantita eventualmente anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi o informatici in streaming, secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale.
2. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti di cui al successivo art. 32, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

Art. 32 – Sedute segrete

1. Il consiglio comunale è convocato in seduta segreta quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza. La forma segreta dell'adunanza è disposta dal Presidente del Consiglio, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione.
2. Quando, nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, si configuri la situazione di cui al comma 1, il Consiglio, su proposta motivata del presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio ed il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 33 – Convocazione e deposito atti



1. L'avviso di convocazione, al quale è allegato l'ordine del giorno, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo di convocazione dell'adunanza.
2. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi che rendano indilazionabile la convocazione dell'adunanza in tempi più brevi di quelli delle forme ordinarie.
3. L'avviso di convocazione è consegnato a ciascun consigliere ed assessore almeno quattro giorni prima dell'adunanza. Nei casi di convocazione di urgenza, l'avviso è consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
4. Qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza stessa lo richieda ogni deliberazione può essere differita ad un'altra seduta, ove il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
5. Il termine per la consegna dell'avviso è di ventiquattro ore per le adunanze di seconda convocazione. L'adunanza in seconda convocazione deve aver luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione.
6. La consegna dell'avviso è effettuata attraverso la Pec assegnata ai consiglieri comunali e agli assessori. Nella prima seduta la convocazione è inviata nel luogo di residenza o nel domicilio eletto. Qualora il destinatario della consegna non risieda nel territorio comunale e non abbia eletto domicilio in tale ambito territoriale, la consegna è effettuata tramite deposito dell'avviso e dell'allegato ordine del giorno presso la sede del comune di appartenenza con contestuale avviso a mezzo raccomandata dell'avvenuto deposito.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene in ogni caso sanata qualora il consigliere interessato intervenga alla riunione del consiglio per la quale è stato convocato.
8. Gli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno rimangono depositati nella segreteria generale, a disposizione dei consiglieri, nell'intervallo fra la consegna dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, contestualmente il presidente del consiglio trasmette gli atti ai capigruppo attraverso la Pec assegnata ai consiglieri comunali, salvo diverse disposizioni accordate con il presidente del consiglio alla conferenza dei capigruppo.

Art. 34 – Numero legale – prima e seconda convocazione

1. Il consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. La predetta maggioranza è necessaria anche durante lo svolgimento dei lavori consiliari.
2. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con la presenza del numero legale e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge.
3. Qualora il numero legale per deliberare non risulti raggiunto, il presidente del consiglio dispone che venga rinnovata la verifica entro trenta minuti.
4. Qualora manchi ancora il numero legale, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e scioglie la seduta, disponendo una nuova convocazione del consiglio col medesimo ordine del giorno e ad un intervallo di almeno ventiquattro ore.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
6. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non vi concorrono coloro che si allontanano dalla sala.
7. Quando la prima convocazione vada deserta perché il numero legale non viene raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta sia stata accertata la mancanza del numero legale, per la validità della seduta in seconda convocazione – da tenersi, per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata od in altra seduta da convocare – il numero legale è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
8. Gli avvisi per le sedute di seconda convocazione sono consegnati con le modalità ed i termini di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 35 – Apertura di seduta e adempimenti preliminari



1. La seduta per la discussione del programma dei lavori si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale fatto dal Presidente del Consiglio o dal segretario comunale.
3. Il Presidente del Consiglio, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, in caso di assenza del numero previsto per l'apertura della seduta, ne fa dare atto a verbale, nel quale devono essere elencati i presenti e gli assenti previamente giustificati dai capigruppo, e scioglie la seduta.
4. Accertata invece la presenza del numero previsto per l'apertura della seduta, il Presidente del Consiglio la dichiara aperta e designa due consiglieri, uno della maggioranza e uno della minoranza, alle funzioni di scrutatori per le votazioni sia palesi che segrete, scelti a rotazione.
5. I processi verbali delle sedute consiliari sono dati per letti, purché depositati in segreteria comunale. Sul processo verbale – all'atto della sua approvazione – è concesso prendere la parola una sola volta ed esclusivamente per proporre rettifiche o per chiarire o correggere il pensiero espresso nelle riunioni precedenti. Dopo l'approvazione del processo verbale, il Consiglio procede a trattare gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 36 – Programma dei lavori

1. Gli argomenti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine stabilito dal programma dei lavori. Tuttavia il Presidente del Consiglio o anche un consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è approvata a maggioranza dei votanti, con la possibilità di un intervento favorevole e di uno contrario per non più di due minuti ciascuno.

Art. 37– Verifica del numero legale

1. Nel corso della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la verifica del numero legale può essere effettuata, di iniziativa del Presidente del Consiglio o su richiesta, solo in caso di votazione, purché non si tratti di votazioni riguardanti il processo verbale o questioni procedurali. Qualora da una votazione risulti mancante il numero legale si procede ad appello nominale. In assenza del numero legale la seduta viene sospesa per trenta minuti e, qualora permanga la mancanza del numero legale, viene dichiarata sciolta.
2. Il consigliere che ha chiesto la verifica del numero legale viene conteggiato tra i presenti.
3. La seduta successiva sarà di seconda convocazione, previa comunicazione a tutti i consiglieri.

Art. 38 – Partecipazione di soggetti esterni

1. Il Revisore dei Conti può essere invitato alle sedute del Consiglio Comunale per illustrare relazioni e documenti relativi al Bilancio di Previsione e al Rendiconto di Gestione.
2. Il Presidente del Consiglio può altresì chiamare i responsabili dei servizi a presenziare alle sedute del consiglio, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.
3. I consiglieri possono invitare consulenti e professionisti incaricati dall'Amministrazione e/o i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società e istituzioni partecipate dal Comune per fornire informazioni e chiarimenti.

Art. 39 – Rappresentanti del consiglio comunale in enti, aziende, società, istituzioni

1. I rappresentanti del Consiglio comunale negli organi di enti, aziende e istituzioni sono tenuti a fornire annualmente al Presidente del Consiglio un rapporto sulla situazione degli enti, aziende e istituzioni in cui operano.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 40 – Disciplina delle sedute

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati, stabiliti dal Presidente del Consiglio comunale, nel rispetto delle consuetudini.



2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine delle discussioni.

3. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.

4. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 41 – Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

2. Qualora il consigliere mantenga un comportamento scorretto, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale.

3. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente del Consiglio, i consiglieri, il Sindaco e i membri della giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il Presidente può sospendere la seduta. Il Presidente può, in ogni caso, espellere il consigliere dall'aula.

Art. 42 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, deve restare nell'apposito spazio riservato, tenere un comportamento corretto e silenzioso, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre, richiedendo l'intervento della polizia municipale, l'allontanamento dei disturbatori dall'aula. Nei casi in cui gravi motivi ostacolano o alterino il funzionamento del Consiglio, con decisione motivata presa a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati ed annotata a verbale, il Consiglio dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

CAPO IV – DISCUSSIONE

Art. 43 – Discussione delle proposte

1. Il Presidente del Consiglio pone in discussione gli argomenti nell'ordine stabilito dal programma dei lavori.

2. I presidenti delle commissioni permanenti o i consiglieri delegati possono a loro richiesta relazionare sui lavori della commissione circa la deliberazione in discussione, nei limiti di tempo previsti per i consiglieri.

3. La discussione si apre successivamente, secondo l'ordine di iscrizione dei diversi consiglieri presso la presidenza.

4. Hanno la precedenza i consiglieri che chiedano la parola per richiamo al regolamento e per questioni di carattere incidentale, ai sensi dei successivi artt. 46 e 47.

5. E' consentito tra i consiglieri lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al presidente.

6. I consiglieri che non siano presenti in aula al momento del proprio turno devono rinnovare la richiesta di intervento.

Art. 44 – Intervento dei consiglieri

1. Ciascun consigliere può intervenire solo dopo aver avuto la parola dal Presidente del Consiglio.

2. La durata di ogni intervento del relatore della proposta di delibera non può eccedere i dieci minuti. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà nell'ordine la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere incaricato dal gruppo ad intervenire può parlare per due volte, la prima per sette



minuti e la seconda per tre minuti, in risposta alla replica del relatore. Gli altri consiglieri possono intervenire una sola volta per non più di tre minuti.

3. Sono consentiti, tuttavia, ulteriori interventi, non superiori ciascuno a due minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine.

4. La conferenza dei capigruppo può stabilire e concedere tempi diversi per argomenti specifici e per la discussione di tematiche ritenute di rilevanza.

Art. 45 – Questione sospensiva e questione pregiudiziale

1. La questione sospensiva, ovvero la richiesta di rinvio della trattazione ad altra seduta, e la questione pregiudiziale, ovvero la richiesta di ritiro dall'ordine del giorno di un argomento, possono essere sollevate da ogni consigliere prima che inizi la discussione.

2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente del Consiglio.

3. Gli interventi che sottopongano le questioni pregiudiziali o sospensive, non possono durare più di tre minuti. Possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, un consigliere a favore e uno contrario.

4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con domanda sottoscritta da almeno cinque consiglieri.

Art. 46 – Fatto personale

1. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione entro tre minuti e il Presidente del Consiglio decide circa il suo fondamento.

3. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal richiedente decide il consiglio senza discussione e a maggioranza dei presenti.

4. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.

Art. 47 – Mozione d'ordine

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, nel tempo massimo di due minuti, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.

2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione.

Art. 48 – Discussione e votazione delle proposte. Disciplina e durata degli interventi

1. Sull'argomento in discussione, il Presidente del Consiglio dà la parola al relatore che illustra brevemente la delibera nel tempo massimo di dieci minuti.

2. Si apre poi la discussione e il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chieda la parola per mozione d'ordine.

3. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il presidente del consiglio richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

Art. 49 – Emendamenti

1. Nessun emendamento può essere messo in discussione se non sia stato proposto per iscritto e depositato presso la segreteria ventiquattro ore prima del Consiglio, salvo che, trattandosi di emendamento assai semplice, che non richieda parere tecnico, il consigliere lo può presentare direttamente.

2. Il Presidente del Consiglio può stabilire l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni oggettiva portata modificativa o intesi ad apportare correzioni di mera forma oppure mancanti dei pareri previsti dalla vigente normativa.



Art. 50 – Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale, che investano problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Nel momento previsto per la discussione il consigliere proponente ne dà lettura ed illustrazione ai presenti.
3. Ogni capogruppo o suo delegato può intervenire al fine di precisare le singole posizioni, nel tempo limite di due minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
4. Il Presidente del Consiglio può dichiarare inammissibili, motivando, ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.

Art. 51 – Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono messi in discussione e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo il diverso ordine logico che il Presidente del Consiglio reputi opportuno. L'emendamento è illustrato da uno dei presentatori per non più di tre minuti e dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'assessore competente può prendere la parola – per non più di tre minuti – un consigliere per gruppo. Qualora altri consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, esprimendo un voto difforme, hanno la facoltà di intervenire per non più di tre minuti. Tali dichiarazioni saranno riportate a verbale.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi; infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
3. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale. Nel corso della discussione dell'emendamento, il proponente può accogliere modifiche e aggiunte parziali che non costituiscano un nuovo emendamento.
4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
5. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

Art. 52 – Argomenti discussi in commissione consiliare

1. Gli argomenti discussi e approvati in commissione consiliare nei quali non si è manifestato dissenso sono evidenziati nell'ordine del giorno inviato ai consiglieri.
2. Qualora un consigliere desideri prendere la parola su uno di essi deve farne richiesta al Presidente, il quale gliela concede per un intervento non superiore a tre minuti.

Art. 53 – Sospensione della trattazione di un argomento

1. I consiglieri comunali hanno facoltà di chiedere al consiglio una breve sospensione nel corso della seduta della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il presidente del consiglio.

Art. 54 – Chiusura della discussione

1. Il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale dopo che abbiano parlato tutti i consiglieri iscritti e che sia eventualmente intervenuta la replica, per non più di cinque minuti, del Sindaco, o dell'assessore o del relatore, nel caso di delibera di iniziativa consiliare.
2. A conclusione della discussione sull'ordine del programma dei lavori stabilito in conferenza dei capi gruppo il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco per le comunicazioni di sua competenza

CAPO V – DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Art. 55– Dichiarazioni di voto

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo.



2. Le dichiarazioni di voto non possono superare i due minuti. Nei casi in cui è necessario procedere a più votazioni, è facoltà del presidente del consiglio limitare la durata delle dichiarazioni di voto a un minuto.

3. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione.

Art. 56 – Votazione per divisione

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il presidente del consiglio, se richiesto, può ammetterne la votazione per parti separate.

2. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate.

Art. 57 – Sistemi di votazione

1. Le deliberazioni vengono adottate, di norma, con votazione effettuata con voto palese.

2. Le deliberazioni concernenti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, sono adottate con votazione a scrutinio segreto.

3. Il presidente del consiglio, assistito dagli scrutatori, accerta la regolarità della votazione e proclama il risultato previa controprova ove la ritenga opportuna o sia richiesta.

4. Salvi i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Art. 58 – Termine della seduta

1. Qualora sia stato preventivamente fissato il termine temporale per la chiusura della seduta e allo scadere di esso sia in corso la discussione o la votazione di un argomento, la seduta continua sino all'esaurimento di tale argomento, salva diversa determinazione del Presidente del Consiglio.

CAPO VI – PUBBLICITA' DEI LAVORI

Art. 59 – Processo verbale e resoconto

1. Il verbale delle adunanze, firmato dal Presidente del Consiglio e dal segretario comunale, indica i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.

2. I dibattiti vengono registrati dal segretario comunale e sono utili al solo fine di una migliore sintesi degli interventi verbalizzati e trascritti in delibera.

Art. 60 – Forme di pubblicità

1. Le deliberazioni consiliari sono affisse per estratto all'albo pretorio del Comune secondo le disposizioni legislative vigenti.

2. L'ordine dei lavori, con indicato il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio, programmati dalla conferenza dei capi gruppo e firmato dal Presidente del Consiglio comunale, vi è esposto nei punti di affissione pubblica pubblicato nel sito internet del Comune e divulgato alla stampa.

TITOLO IV – FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 61 – Utilizzo delle fasce

1. L'Amministrazione comunale deve fornire in dotazione al presidente del consiglio comunale una fascia, con i colori e lo stemma del Comune, da indossare in occasione di cerimonie o manifestazioni alle quali partecipano in rappresentanza del consiglio comunale.



2. E' facoltà del Presidente del Consiglio delegare il Vice Presidente a partecipare alla celebrazione di ricorrenze e cerimonie.

TITOLO V – CONSULTE

Art. 62 – Consulte

1. Le consulte sono istituite dal consiglio comunale con la partecipazione dei cittadini.
2. Le consulte nella prima seduta di insediamento sono convocate e presiedute dal presidente del consiglio
3. Nella prima seduta vengono eletti il presidente, il vice presidente e il segretario della consulta a maggioranza dei componenti.
4. Alle consulte partecipano il Sindaco, gli assessori o consiglieri delegati per fornire ogni informazione utile al buon funzionamento della consulta stessa.
5. Nelle Consulte non possono essere eletti consiglieri comunali. I consiglieri comunali possono partecipare senza diritto di voto a tutte le consulte.
6. Le sedute delle consulte sono riservate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 – Interpretazione

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente regolamento sono demandate alla commissione consiliare permanente statuto e regolamento.

Art. 64 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
2. E' abrogato il regolamento del consiglio comunale attualmente in vigore.